

Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 258

ORDINANZA n. 13/2020

OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2020 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la prevenzione dei boschi dagli incendi";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 17 giugno 2020: "Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2020" (1° luglio 2020 – 15 settembre 2020);

VISTA la D.G.R. n.409 del 30/06/2020 di Approvazione del Programma Annuale Antincendio Boschivo 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;

TENUTO conto delle esigenze degli agricoltori e delle caratteristiche ed attitudini variabili del territorio, stabilire un unico termine per l'inizio della bruciatura delle stoppie;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

Che la **bruciatura delle stoppie** e di altri residui vegetali, nei campi e colture cerealicole, **può essere effettuata a partire dal 1º agosto 2020,** in tutto il territorio comunale.

AVVERTE

- Che il processo di bruciatura, dalla accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo;
- Che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento;
- Che il proprietario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Presidio Carabinieri Forestali competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo;

- ➤ Che nel caso in cui ciò non avvenga, l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti ed in caso di nuova data, l'interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore comunicazione;
- Che il proprietario o conduttore del fondo nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, praticare lungo il perimetro del fondo una apposita "precesa", consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti;
- Che detta "precesa" può essere ridotta a metri cinque nel caso l'estensione della superficie interessata sia inferiore ad un ettaro, ovvero indipendentemente dall'estensione del fondo, e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti diversi anch'essi obbligati alla realizzazione della "precesa";
- Che la larghezza della "precesa" deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni incolti o adiacenti a strade o ferrovie e da centri e nuclei;
- > Che l'accensione non deve essere effettuata con inneschi o materiali inquinanti (pneumatici, plastica, ecc).

INFORMA

che nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 22.2.2005, n. 13.

RICORDA

che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 oltre la disciplina penale prevista dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e che detti importi vengono raddoppiati nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi (cioè se commessi dal 1° luglio al 15 settembre 2020).

ESORTA

chiunque a collaborare per la conservazione del nostro patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio d'incendio al n. tel. **1515** dei Vigili del Fuoco

INVITA

gli agricoltori a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali (che creano notevoli danni alla fauna oltre che rischio per il nostro patrimonio naturale) e provvedere allo smaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui che costituiscono anche elementi di concimazione.

Dalla Residenza Municipale lì 29 luglio 2020

